



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 167 del 2022, proposto da

██████████, rappresentato e difeso da ██████████

██████████ Santino Spina ██████████, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Madonia, Tiziana Giovanna Norrito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gino Madonia in Palermo, Via Maggiore Toselli 5;

per l'accertamento

del diritto del ricorrente ai benefici economici contemplati dall'art. 6-bis del decreto-legge numero 387/1987, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante

l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione indicata, oltre interessi e rivalutazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2022 il dott. Daniele Burzichelli;

Viste le conclusioni scritte od orali delle parti come in atti e da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato, ha chiesto l'accertamento del suo diritto ai benefici economici contemplati dall'art. 6-bis del decreto-legge numero 387/1987, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione indicata, oltre interessi e rivalutazione

L'INPS, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il Ministero dell'Interno, costituitosi in giudizio, ha eccepito in primo luogo il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo in subordine il rigetto del ricorso.

Con memoria in data 18 maggio 2022 il ricorrente ha ulteriormente precisato le proprie difese, anche alla luce delle deduzioni avversarie.

Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

La Sezione osserva preliminarmente che la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che l'unico soggetto obbligato a corrispondere l'indennità di buonuscita è il competente ente previdenziale, nei cui confronti va, quindi, instaurata la controversia (in particolare, cfr., da ultimo, T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 25

novembre 2020, n. 401/2020), sicché l'eccezione relativa al proprio difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero intimato risulta fondata.

Tanto precisato, a giudizio del Collegio il ricorso è, nel merito, fondato per le ragioni di seguito indicate.

L'art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987 stabilisce quanto segue:

1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990.

Nel caso in esame, come risulta dal modello 5007 versato in atti (allegato 004 al ricorso introduttivo), il ricorrente è cessato dal servizio a 57 anni e nove mesi, con un servizio utile ai fini pensionistici di 42 anni, sicché appare integrata la previsione di cui al secondo comma del menzionato art. 6-bis.

Con riferimento, invece, alla questione relativa alla data entro la quale deve essere

presentata la domanda per conseguire il beneficio di cui al menzionato art. 6-bis, la Sezione deve richiamare la decisione del Consiglio di Stato (sentenza n. 1231/2019) con cui si è escluso che il termine in questione presenti natura decadenziale.

La pronuncia indicata si riferisce ad un caso specifico che riguardava un funzionario della carriera prefettizia, ma, per le considerazioni che sono state esposte, le affermazioni ivi contenute valgono anche nel caso in esame, in ragione dell'applicabilità del menzionato art. 6-bis in favore degli odierni ricorrenti.

In conclusione, il ricorso va accolto e, per l'effetto, deve disporsi che l'istituto previdenziale corrisponda all'interessato quanto dovuto in applicazione del menzionato art. 6-bis, oltre interessi e rivalutazione, secondo quanto previsto dall'art. 16, sesto comma, della legge n. 724/1994, a far data dal momento della maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, mentre possono essere compensate fra la parte ricorrente e il Ministero dell'Interno, sostanzialmente estraneo alla presente controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie e, per l'effetto, dispone che l'istituto previdenziale corrisponda agli interessati quanto dovuto in applicazione dell'art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987, oltre interessi e rivalutazione, secondo quanto previsto dall'art. 16, sesto comma, della legge n. 724/1994, a far data dal momento della maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo; 2) condanna l'INPS alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi €1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti; 3) compensa fra la parte ricorrente e il Ministero dell'Interno le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2022 con
l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore

Francesco Bruno, Consigliere

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO